



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRC. N. 02 / 2016

Castelfranco Veneto, 13 gennaio 2016

Oggetto: I “SUPER AMMORTAMENTI” PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali, la Legge di Stabilità 2016 prevede un’agevolazione che consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.

Il funzionamento dell’agevolazione

L’articolo 1, comma 91 stabilisce che: *“Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.”*

In altre parole, possiamo affermare quanto segue:

- il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene calcolata in via extracontabile (variazione in diminuzione in Unico);
- il *bonus* riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di *leasing* viene maggiorato del 40%;
- sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il *leasing* operativo, etc..

Il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires.

I beni agevolabili

L’agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.) e che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita). La norma richiede che l’aliquota di ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Sono quindi esclusi dal *bonus*:

- i fabbricati di ogni tipo, nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento è del 10%),
- sono inoltre esclusi i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di stabilità, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.)

Soggetti interessati

Sotto il profilo dei soggetti che possono beneficiare del *bonus*, questo viene riconosciuto sia a imprenditori individuali, che società, sia ai professionisti.

Il periodo agevolato

L'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ricordando che:

- per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione;
- per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l'ultimazione della prestazione, a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi nel qual caso rileva l'importo di tali SAL liquidati;
- per i beni in *leasing*, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).

Autovetture

La norma agevolativa interviene anche in merito alla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli automezzi di cui all'articolo 164, lettera b), Tuir (ossia quelli ad uso promiscuo, caratterizzati dalla presenza un tetto superiore al costo fiscalmente rilevante).

L'agevolazione si applica incrementando del 40% la soglia massima di costo fiscalmente rilevante per gli automezzi di cui alla lettera b), articolo 164, ossia:

- i veicoli ad uso promiscuo (non assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta) con innalzamento del tetto di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro;
- per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l'innalzamento da 25.823 euro a 36.152 euro.

Su queste nuove soglie si calcola la percentuale di ammortamento, alla quale applicare le percentuali di rilevanza, rispettivamente del 20% e del 80%. Il beneficio appena descritto interessa anche i beni in *leasing*, posto che nel calcolo del canone deducibile occorre tenere in considerazione il limite massimo di rilevanza fiscale del bene.

In pratica, si applicano le regole previste per gli altri beni strumentali, ossia l'incremento del 40% il costo di acquisizione, su cui calcolare gli ammortamenti.

Plusvalenze e manutenzioni

Va evidenziato che l'incremento del costo fiscale del bene ha effetto solo su ammortamenti e canoni di *leasing*, mentre non avrà alcuna rilevanza nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto occorrerà calcolare *plus* e *minus* come se la presente disciplina non fosse esistita.

Allo stesso modo, l'incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Jari Vivian

Michela Pellizzer